



## Focus

### **CTU ed OPERAZIONI PERITALI:**

come cambiano le  
modalità ed i termini

Autori :

Margherita Mannucci

Ginevra Villi

Guido Zuccagnoli

Ranieri Villi - (Coordinatore)

## CTU ED OPERAZIONI PERITALI: come cambiano le modalità ed i termini

Il focus in pillole: Il D.L. "Liquidità" ha rinviato le udienze programmate nel periodo 9 marzo – 11 maggio 2020 mentre il Decreto n.60/2020 del Presidente del Tribunale di Firenze ha esteso il rinvio delle udienze fissate fino al 31 maggio 2020 a data successiva al 30 giugno 2020. I suddetti provvedimenti trovano applicazione anche alle operazioni peritali in ambito civile.

### OPERAZIONI PERITALI E SOSPENSIONE DEI TERMINI

Al fine di contenere il più possibile la diffusione dell'epidemia Covid-19, in tema di giustizia civile le più aggiornate disposizioni contenute nel Decreto Liquidità, art. 36 D. L. n. 23/2020, hanno previsto due tipologie di misure, come già definite all'art. 83 del Decreto Cura Italia (convertito con modificazioni L 27 del 24 aprile 2020):

- le **Misure Urgenti**, applicabili nel periodo 9 marzo 2020 – 11 maggio 2020:

Ø Rinvio d'ufficio delle udienze, programmate nel periodo di applicazione, di tutti i procedimenti civili pendenti presso tutti gli Uffici Giudiziari a data successiva all'11 maggio 2020.

Il Presidente del Tribunale di Firenze, in ultimo con il Decreto 60/2020, ha previsto di estendere il rinvio delle udienze programmate fino al 31 maggio, da eseguirsi in data successiva al 30 giugno 2020, con l'esclusione dei procedimenti tassativamente elencati al comma 3. dell'art. 83 citato, urgenti o la cui ritardata trattazione possa produrre pregiudizio alle parti, ed un generalizzato indirizzo per lo svolgimento delle udienze in modalità cartolare o da remoto, **possibili soltanto per quelle udienze in cui non sia prevista attività istruttoria.**

Ø Sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili.

Le disposizioni vigenti ad oggi parificano gli effetti della sospensione straordinaria in esame a quelli della sospensione feriale dei termini processuali, conseguentemente:

- i termini procedurali che dovevano iniziare decorrere nel periodo di sospensione inizieranno a decorrere alla fine di detto periodo;
- i termini procedurali che sono iniziati a decorrere prima del periodo di sospensione sono sospesi durante il Periodo di Sospensione e continueranno a decorrere alla fine di detto periodo;
- nel caso di termini procedurali da calcolarsi a ritroso rispetto ad un determinato evento (ad. es. il convenuto deve costituirsi in giudizio 20 giorni prima dell'udienza), l'evento (es. l'udienza) è posticipato in modo da garantire il rispetto del termine.

Sono quindi esemplificativamente sospesi i termini (senza alcuna presunzione di completezza e/o esaustività) per:

- Ø la proposizione delle domande giudiziali, vuoi con ricorso, vuoi con atto di citazione;
- Ø il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
- Ø l'invio delle bozze di CTU e delle note di replica alle bozze di CTU, di cui all'art. 195, comma 3, c.p.c.;
- Ø il deposito delle CTU, di cui all'art. 195, comma 3, c.p.c.;
- Ø il deposito di memorie autorizzate, comparse conclusionali e note di replica;
- Ø il deposito di sentenze;
- Ø la proposizione di impugnazioni (opposizione, appello, ricorso per cassazione, revocazione);
- Ø la riassunzione dei giudizi sospesi ed interrotti;
- Ø la riassunzione dei giudizi innanzi al giudice competente ed in sede di rinvio;
- Ø la proposizione dei procedimenti esecutivi.

Le precedenti disposizioni (rinvio d'ufficio delle udienze e sospensione dei termini processuali) non si applicano (comma 3) ai casi di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; a cause relative ad alimenti o altre obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, a procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; ed in generale A tutti i procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; in questo caso la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

I capi degli uffici giudiziari, nel periodo di sospensione dei termini processuali e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa (e comunque nel periodo tra l'11 maggio ed il 30 giugno 2020), possono adottare le misure per lo svolgimento delle attività (comma 6) previste dal successivo comma 7, lettere a, b, c, d, e, f, h ovvero limitare l'accesso al pubblico, prevedendo solo la trattazione delle attività urgenti, limitare l'orario di apertura al pubblico, regolamentare l'accesso ai servizi in maniera differente, adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, celebrare a porte chiuse le udienze pubbliche o le singole udienze, predisporre collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale per lo svolgimento di udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori ed il deposito telematico di note scritte.

In merito alla sospensione durante lo svolgimento delle operazioni peritali, è opportuno fare riferimento all'art. 195 c.p.c., che definisce le fasi di svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio, dal giuramento alla relazione definitiva.

Ai termini di cui all'art.195 c.p.c., va senz'altro riconosciuta natura processuale, data la natura di strumento posto in tutela del rispetto del contraddittorio processuale delle parti, ed agli stessi pacificamente si ritiene applicabile la sospensione straordinaria dei termini esaminata, dovendo pertanto il CTU **non computare nel conteggio dei termini** suddetti il periodo di sospensione da Covid-19.

Ci si domanda se, quando la causa in seno alla quale è stata disposta la CTU e calendarizzati i termini della stessa rientri fra quei procedimenti che per legge non scontano la sospensione

feriale, quali ad esempio i procedimenti in “materia lavoro”, ma che non rientra fra i procedimenti “non sospesi” di cui all’art. 83, comma 3, sia comunque applicabile la sospensione dei termini da Covid-19, sebbene probabilmente si tratti di una questione di scuola sulla quale si pronuncerà il Giudice del procedimento su istanza del CTU.

- le **Misure Organizzative**, applicabili nel periodo 12 maggio 2020 – 30 giugno 2020.

Con decreto n. 60 del 30 aprile 2020, il Presidente del Tribunale di Firenze ha precisato che l'udienza di assunzione del giuramento del CTU, che in quanto ausiliario del giudice non può essere considerato un soggetto processuale terzo, dovrà essere svolta con modalità cartolare, utilizzando lo strumento del PCT. Le linee guida promanate dal Tribunale di Torino prevedono in questo caso che sia inviato alle parti e al CTU il quesito predisposto dal giudice, unitamente alle modalità per lo svolgimento dell’incarico e che tramite PCT sia depositata la dichiarazione di impegno ex art. 193 c.p.c.. Il tribunale di Pisa ha disposto il Giuramento del CTU (nonché le successive nomine di CTP e le istanze dei legali di parte) attraverso trattazione scritta, nel rispetto dell’art. 83 comma VII, lettera h del D.L. 18/2020. La procedura prevede un modello prestabilito da firmare digitalmente ed inviare in PCT. L'accettazione permetterà al Consulente nominato l'accesso al fascicolo telematico. Nulla viene specificato nel caso in cui, come ancora spesso avviene per le procedure in essere da più anni, la formazione del fascicolo preveda anche una parte depositata in forma cartacea. Il suo ritiro, che normalmente sarebbe previsto presso la competente Cancelleria, potrebbe essere sostituito – a parere degli scriventi – da un dispositivo del Giudice il quale potrebbe richiedere il deposito in PCT di quanto già presente in cartaceo nel fascicolo.

Qualora il Giudice ritenga, anche su istanza di parte, che sia necessaria un'interlocuzione verbale con il CTU, l'udienza sarà celebrata da remoto.

Questo orientamento si manifesta in una recente ordinanza del Tribunale di Terni in riferimento ad un danno medico lamentato dalla ricorrente che ha chiesto con urgenza la nomina di un collegio peritale perché potesse svolgere l'accertamento tecnico preventivo prima di compiere gli interventi urgenti per ripristinare le funzioni che sosteneva fossero state compromesse. Le udienze sono state fissate da remoto (come da art 83 comma 7 lettera h Decreto Cura Italia) essendo questo un modo per avere certezza dell’identità delle parti e della provenienza delle note e degli atti. Tale dispositivo è applicabile anche alla nomina del CTU (rif articolo sole24 ore 20.4.2020).

- **I suggerimenti ai CTU** applicabili nel periodo 12 maggio 2020 – 30 giugno 2020

Il ruolo di ausiliario del Giudice richiede un ragionamento profondo da parte del Consulente il quale deve valutare, a seconda della tipologia di consulenza tecnica da espletare, la reale fattibilità della prosecuzione dei lavori peritali anche durante il periodo di sospensione straordinario. Questo perché il massivo rinvio dei termini, e se ravvicinati anche delle successive udienze, comporterà necessariamente un allungamento delle tempistiche per poter calendarizzare l'udienza successiva al deposito della relazione finale.

Si fa presente la Legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del D.L. 18/2020, ha previsto al comma 7 lettera h bis) la possibilità che i capi degli uffici giudiziari possano adottare misure che consentano agli ausiliari del giudice di svolgere la propria attività con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. La prosecuzione dell'attività, più in generale, viene fatta rispettando l'art 194 c.p.c. il quale prevede per le parti in causa la possibilità di intervento in prima persona o attraverso consulenti tecnici e difensori, riconoscendo la possibilità di proporre osservazioni ed istanze sia per iscritto o a voce.

Le aperture ad udienze eseguite attraverso modalità telematiche e la previsione normativa di interventi a voce o per iscritto porta a suggerire di percorrere la medesima impostazione anche nelle Consulenze Tecniche di Ufficio.

Il rischio per il CTU può essere quello di incorrere in cause di nullità parziale o totale, qualora non venga seguito uno specifico iter autorizzativo, incorrendo in errori formali tali da invalidare il lavoro peritale. Al fine di evitare ciò, si consiglia di seguire uno schema simile al seguente:

- accertare la disponibilità dei consulenti dei parte alla prosecuzione dei lavori peritali in questo periodo. Nella richiesta, da fare per iscritto, sarà necessario che dichiarino di non aver impedimenti nell'espletamento della consulenza, con espressa previsione della modalità videoconferenza e di voler procedere alla consulenza nel rispetto dei termini già previsti per il deposito delle relazioni;
- Richiedere al Giudice (se non già presente nel verbale di udienza del giuramento), ai sensi dell'art. 92 disp. Att. c.p.c., la possibilità di eseguire le operazioni peritali con tali modalità. Porre particolare attenzione ai termini di deposito delle bozze e della stesura finale, i quali avranno efficacia durante il periodo di sospensione unicamente se nell'istanza verrà richiesta l'urgenza ex art. 83 D.L. 18/2020 e nella risposta del Giudice tale richiesta verrà accettata. La stessa potrà essere motivata con la necessità di non dilungare i termini del giudizio permettendo alle parti coinvolte (CT e legali), il maturamento dei compensi professionali. In assenza di tale specifica la validità del deposito sarà dal giorno successivo all'interruzione del periodo di sospensione.
- In sede di lavoro peritale assicurarsi che sia sempre rispettato il contraddittorio tra le parti e la comprensione di quanto discusso. Eseguire una stesura di verbale in bozza il quale dovrà essere circolarizzato seguendo un ordine di firma (normalmente parte attrice, convenuta ed in ultima CTU). Una volta firmato da tutti - verificando con attenzione che ogni passaggio di firma sia avvenuto sul medesimo testo e con tutte le parti in copia - inviarlo nuovamente ai Consulenti con la firma del CTU.